

REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE CONSORTILI

Art. 1 Commissioni consortili.

L'Assemblea con provvedimento deliberativo può istituire ai sensi dell'art. 7 lettera p) dello Statuto Commissioni consortili con funzioni consultive su materie di propria competenza.

La deliberazione di cui al precedente comma stabilisce anche, per ciascuna Commissione, la sua eventuale natura di Commissione permanente e il numero dei Consiglieri che la compongono.

Possono essere eletti componenti delle Commissioni i Consiglieri dell'Assemblea del Consorzio.

I componenti delle Commissioni sono eletti a scrutinio segreto.

Ogni Consigliere componente l'Assemblea potrà esprimere un numero di preferenze pari ai due terzi dei componenti della Commissione da costituire.

Risultano eletti i Consiglieri che ottengono il maggior numero di preferenze.

Alle Commissioni consortili potranno essere invitati a partecipare altri membri non eletti, aventi specifiche competenze e professionalità, ovvero dipendenti del Consorzio e/o di altre amministrazioni pubbliche.

Per interventi di natura strutturale o di particolare importanza alle riunioni delle Commissioni consultive consortili possono essere invitati a partecipare i sindaci competenti per territorio.

Alle riunioni delle Commissioni consortili possono sempre partecipare il Presidente o il Vicepresidente del Consorzio, nonché il Direttore generale.

La Commissione consortile elegge al proprio interno, a scrutinio segreto e a maggioranza dei votanti, il proprio Presidente.

Le Commissioni consortili permanenti durano in carica fino allo scadere del mandato dell'Assemblea che le ha costituite.

Le sedute delle Commissioni consortili sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 2 – Funzioni delle commissioni consortili.

Le Commissioni consortili sviluppano e approfondiscono materie ed argomenti di competenza dell'Assemblea, nel rispetto delle finalità individuate dallo Statuto e dalla Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.

Ciascuna Commissione ha il dovere di esaminare, relativamente agli argomenti di propria competenza, le proposte di deliberazione ed ogni altro argomento nei cui confronti l'Assemblea ritenga di dover acquisire il parere non vincolante della Commissione.

Art. 3 – Convocazione delle Commissioni consortili.

Le Commissioni consortili si riuniscono su iniziativa del proprio Presidente.

Spetta al Presidente della Commissione consortile convocare la seduta della Commissione, stabilire l'elenco degli argomenti da trattare, comunicandolo ai componenti, anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno 4 giorni consecutivi, festivi compresi, prima della data della seduta.

La prima seduta della Commissione è convocata dal Presidente del Consorzio.

Art. 4 – Verbali delle Commissioni consortili.

Alle sedute delle Commissioni consortili partecipa il Dirigente consortile individuato dal Direttore generale, con funzioni di Segretario.

Il verbale viene sottoscritto dal Presidente della Commissione consortile e dal Segretario.